



CITTA' DI MARINO

Provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione di C.C n. 40 del 16/05/2007

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 profili istituzionali

Art. 2 valori etici e culturali

Art. 3 competenze del comune

Art. 4 tutela degli animali

TITOLO II – OGGETTO - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 oggetto

Art. 6 definizioni

Art. 7 ambito di applicazione

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 obblighi dei detentori di animali

Art. 9 maltrattamento di animali

Art. 10 cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

Art. 11 abbandono di animali

Art. 12 avvelenamento di animali

Art. 13 accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

Art. 14 divieto di accattonaggio con animali

Art. 15 divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

Art. 16 regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con
l'utilizzo di animali

Art. 17 smarrimento, rinvenimento, affidamento

Art. 18 fuga, cattura, uccisione di animali

Art. 19 pet-therapy - Ippo Terapia

Art. 20 allevamento e cessione a qualsiasi titolo di animali

Art. 21 inumazione di animali

Art. 22 destinazione di cibo per animali

Art. 23 associazioni animaliste e zoofile

TITOLO IV – CANI

Art. 24 anagrafe del cane

Art. 25 attività motoria e rapporti sociali

Art. 26 dimensione dei recinti

Art. 27 collare, guinzaglio e museruola

Art. 28 aree e percorsi destinati ai cani

Art. 29 accesso negli esercizi pubblici (bar – ristoranti)

Art. 30 cane di quartiere educato

Art. 31 raccolta deiezioni

Art. 32 definizione dell'aggressività dei cani

Art. 33 tutela dall'aggressività dei cani

Art. 34 centri di addestramento - educazione comportamentale

Art. 35 adozioni e sterilizzazioni

TITOLO V – GATTI

Art. 36 definizione dei termini usati nel presente titolo

Art. 37 tutela dei gatti liberi

Art. 38 compiti dell'Azienda USL RMH

Art. 39 cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

Art. 40 colonie feline

Art. 41 alimentazione dei gatti

TITOLO VI – CAVALLI

Art. 42 principi distintivi

TITOLO VII - AVIFAUNA

Art. 43 detenzione e tutela dell'avifauna

Art. 44 dimensione delle gabbie

TITOLO VIII – PESCI , ANFIBI E CHELOIDI

Art. 45 detenzione di specie animali acquatiche

Art. 46 dimensioni e caratteristiche degli acquari

Art. 47 divieti

Art. 48 tutela della piccola fauna

TITOLO IX – ANIMALI PER AUTOCONSUMO

Art. 49 detenzione

TITOLO X – ANIMALI ESOTICI

Art. 50 tutela degli animali esotici

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 sanzioni

Art. 52 vigilanza

Art. 53 norme transitorie

Art. 54 incompatibilità ed abrogazione di norme

CITTA' di MARINO

Regolamento Comunale

per la DETENZIONE e la TUTELA degli ANIMALI

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Marino, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Marino riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di Vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animale il Comune di Marino ha istituito l'Ufficio per le Politiche e Diritti degli Animali a cui sono attribuite le funzioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini sulla conoscenza e il rispetto degli animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Marino, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, favorisce le iniziative attuate in forma singola o associata connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Marino, opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, con interventi programmati nelle scuole di primo grado, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Marino, incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

4. Il Comune di Marino favorisce il rapporto affettivo uomo-animale, con la consapevolezza dell'importante funzione di sostegno psicologico e di compagnia che ne consegue.

Art. 3 - Competenze del Comune.

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla conseguente legge regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Titolo II – OGGETTO - DEFINIZIONI E AMBITO di APPLICAZIONE

Art. 5 – Oggetto.

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e del benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo.

Art. 6 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 7 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Marino.

2. Oltre le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate le disposizioni che saranno emanate in circostanze straordinarie dall'Amministrazione Comunale.
3. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito (bovini, ovini, ecc.) o ad esso connesse, con esclusione degli allevamenti di animali da affezione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali.

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie alle quali appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
6. Il Comune di Marino promuove ed incentiva annualmente anche con l'aiuto del Servizio Veterinario dell' Azienda USL RMH, dei veterinari liberi professionisti, della Polizia Municipale e della Polizia Zoofila, campagne di sensibilizzazione per l' apposizione del sistema identificativo (microchip) e l'iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 9 - Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.

5. E' vietato tenere permanentemente cani e gatti e altri animali in terrazze, balconi, cortili, rimesse, box, cantine, contenitori o scatole per periodi di tempo non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etnologiche, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. E' vietato detenere permanentemente animali in piccole gabbie ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani.
10. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
11. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
12. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
13. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
14. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
15. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
16. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
17. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
18. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo.
19. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;

20. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali;
21. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli con collare e guinzaglio, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento;
22. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
23. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
24. Se non per motivi di tutela degli stessi animali, della quiete pubblica e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale e spazi condominiali deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
25. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
26. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
27. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia.
28. E' fatto divieto effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali.
29. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
30. E' vietato collocare tagliole, lacci e reti, finalizzate alla cattura di animali selvatici o domestici.
31. E' vietato infierire sul corpo di un animale morto o ucciso in quanto anch'esso deve essere trattato con rispetto.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 11 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali.

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge all'Ufficio Comunale competente per le Politiche e la Tutela degli Animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
2. L'Ufficio competente per le Politiche e la Tutela degli Animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Marino secondo le modalità e con i limiti

di cui al presente articolo.

2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino. La salita sui mezzi pubblici è concessa dalla porta anteriore mentre sui mezzi su rotaia la salita e la discesa sono possibili sul primo e sull'ultimo vagone.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.
6. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 14- Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione e iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio competente per le Politiche e la Tutela degli Animali.

Art. 16 - Regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, in occasione di fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle autorizzate previo parere dell'Ufficio per le Politiche e la Tutela degli Animali del Comune di Marino, sulla scorta del parere sanitario da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL RM H.
2. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, e' consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998. L'autorizzazione di circhi e di mostre di animali è permessa solo a coloro che auto dichiarano di non aver mai subito condanne per la violazione alle norme vigenti in materia di tutela degli animali. Le auto dichiarazioni che risulteranno essere false comporteranno, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.
3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
5. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale per le Politiche e Diritti degli Animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.

Art. 17 – Smarrimento – Rinvenimento - Affidato

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario o detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia, con qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro 15 giorni dall'evento, al Servizio Veterinario Azienda USL RMH e al competente Ufficio per le Politiche e Diritti degli Animali del Comune di Marino.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario Azienda USL RMH e all'Ufficio Comunale per le Politiche e Diritti degli Animali.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale incaricato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL RMH.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 18 - Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL RMH e all'Ufficio Comunale per le Politiche e i Diritti degli Animali. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda USL può richiedere l'intervento di personale specificatamente autorizzato alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità si potrà procedere all'abbattimento dell'animale. Tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano consultando l'Ufficio Comunale per le Politiche e i Diritti degli Animali.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del Veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL RMH con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

Art. 19 - Pet therapy - Ippo terapia

1. Il Comune di Marino promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo, o abbiano una comprovata esperienza nel settore.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy o ippo terapia dovranno presentare comunicazione all'Ufficio Comunale per le Politiche e Diritti degli Animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Gli animali impiegati per la pet therapy, in programmi di AAA e di TAA, devono essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico, dovranno essere immediatamente assistiti da un medico Veterinario e nel caso quest'ultimo lo ritenga, può chiederne l'esclusione dai programmi di AAA e TAA.
7. I cavalli impiegati in programmi di AAA e di TAA possono provenire anche da allevamenti e sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. I cavalli che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e di TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione a fini alimentari.

Art. 20 - Allevamento e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
3. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle vigenti leggi, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento. L'Ufficio Comunale competente può dettare ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
4. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
5. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
6. La vendita di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge nei canili privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato Veterinario di buona salute.
7. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 21 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda UsI RMH, o Veterinario privato art. 1 e 5 D.P.R. n. 320/54.

Art. 22 - Destinazione di cibo per animali

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 23 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro Regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine possono:
 - a) gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all'applicazione del presente Regolamento.
2. I soggetti di cui al comma precedente, dovranno, per l'espletamento di qualsiasi iniziativa sul territorio comunale essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, nello specifico dall'Assessorato alle Politiche e Diritti degli Animali. Con lo stesso saranno pianificate le iniziative di intervento.
3. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali con particolare attenzione al contenimento del randagismo.

Titolo IV – CANI

Art. 24 – ANAGRAFE DEL CANE

1. Presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL RM H è tenuta l'anagrafe canina alla quale il proprietario, il possessore o detentore a qualsiasi titolo, residente nel Comune di Marino od ivi dimorante per un periodo superiore a 90 giorni deve iscrivere l'animale. L'iscrizione deve essere effettuata entro 3 mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione; allo stesso ufficio deve essere denunciato lo smarrimento o comunicato il decesso dell'animale entro 15 giorni dall'evento. I proprietari sono inoltre tenuti sempre entro 15 giorni dall'evento a comunicare al Servizio Veterinario della Azienda USL RM H, l'eventuale variazione di domicilio e recapito telefonico nel caso diversi da quelli comunicati all'atto dell'iscrizione, ed eventuale cambio di proprietà.
2. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 1 l'ufficio competente rilascia il documento di iscrizione all'anagrafe canina al proprietario, al possessore o al detentore, che dovrà a sua volta esibirlo ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza.
3. E' fatto obbligo a chiunque accompagni il cane al di fuori della propria abitazione di portare con se il documento di iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno sei volte superiore di quella minima richiesta dal successivo articolo 26.
2. Il proprietario o detentore che accompagna il cane nelle uscite giornaliere nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico deve essere in grado di poter tenere il cane al guinzaglio anche se stimolato e attratto da animali, persone, cose o momentanei eventi. E' quindi fatto divieto ai bambini di condurre al guinzaglio cani di media-grande taglia.
3. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
4. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

5. I cani possono essere tenuti a catena per un periodo che non superi le otto ore nell'arco delle 24. La catena deve avere una lunghezza minima di metri 5, oppure di metri 3 se fissata su di un cavo con libero scorrimento lungo almeno 5 metri posizionato ad almeno 50 centimetri da terra e munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
6. Fatto salvo le varie ipotesi di reato i cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitativo dovranno, durante il periodo notturno, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 26 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani di proprietà custoditi in recinto o box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8 per ogni cane, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento fino all'età di 60 giorni; per i box o recinti con più cani si applicano multipli di 6 mq. per animale.

Art. 27 – Collare, guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con collare, guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con tutti e tre i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con collare, guinzaglio e museruola.
3. Per i cani condotti nelle zone di cui al comma 1 e 2 del presente articolo con l'obbligo di indossare il collare, il proprietario o detentore dovrà assicurarsi che la misura del collare sia adeguata al collo, nello specifico non provochi situazioni di dolore e non si sfilino autonomamente.
4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi:
 - a) entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico;
 - b) quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo;
 - c) quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza, per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione Veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 28 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall'Ufficio Comunale per le Politiche e Diritti degli Animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.
3. E' fatto obbligo agli accompagnatori di tenere pulita l'area pubblica e quindi raccogliere le deiezioni dei propri cani.

Art. 29 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti).

1. I cani di piccola e media taglia, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Marino.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. E' quindi fatto divieto ai cani di grande taglia l'accesso negli esercizi pubblici.
3. I gatti hanno libero accesso negli esercizi pubblici del territorio del Comune di Marino solo se tenuti nelle apposite trasportine.
4. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che espongono il divieto di ingresso agli animali in modo tale da informare il pubblico.

Art. 30 - Cane di quartiere educato

1. Per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 34/97 che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Marino riconosce e promuove la figura del cane di quartiere educato.
2. Al cane libero viene attribuita la definizione di cane di quartiere educato in quanto questo potrà essere sottoposto a un breve corso comportamentale basato su tre punti fondamentali che saranno: il divieto

- di entrare negli esercizi pubblici; l'attenzione ad attraversare le pubbliche vie; sporcare in aree verdi.
3. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cane di quartiere educato, propongono al Servizio Veterinario della Azienda USL RM H in accordo con l'Ufficio per le Politiche e Diritti degli Animali il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.
 4. Il cane di quartiere educato deve essere sterilizzato gratuitamente dal Servizio Veterinario della Azienda USL RM H.
 5. Il cane di quartiere educato deve essere vaccinato, munito di microchip, iscritto all'anagrafe canina a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio Comunale per le Politiche e Diritti degli Animali e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "cane di quartiere educato", e recapito telefonico del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.
 6. Ogni cittadino potrà essere responsabile di un solo cane di quartiere educato presente sul territorio del Comune di Marino questi in caso di assenza per periodi superiori ai due giorni dovrà nominare un sostituto per l'accudimento del cane che dovrà essere comunicato all' Ufficio per le Politiche e Diritti degli Animali.
 7. Nella richiesta di riconoscimento del cane di quartiere educato dovrà essere indicato il punto ove questo staziona abitualmente e non potrà essere riconosciuto un altro cane di quartiere educato nel raggio di un chilometro in linea d'aria, fatta eccezione per alcuni particolari casi che valuterà di volta in volta l'Ufficio Comunale per le Politiche e Diritti degli Animali.

Art. 31 - Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti nelle zone pascolo per cani predisposte dall'Amministrazione Comunale, negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze, mantenendo e preservando lo stato di igiene del luogo.
2. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni preferibilmente rendendoli ben visibili sul guinzaglio per un più facile controllo. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri ottanta dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini, nonché vicino a qualsiasi ingresso pedonale o carrabile pubblico o privato.

Art. 32 - Definizione dell'aggressività dei cani

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

Art. 33 - Tutela dall'aggressività dei cani

1. Chiunque possiede o detiene cani con indole aggressiva è obbligato a vigilare sugli stessi con particolare attenzione, evitando ogni possibile contatto con persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
2. L'Assessorato alle Politiche e Diritti degli Animali potrà promuovere iniziative volte al miglioramento del rapporto uomo-cane, con specifici corsi rivolti soprattutto ai cani potenzialmente pericolosi e ai loro proprietari e/o detentori.

Art. 34 - Centri di addestramento - educazione comportamentale

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio Comunale per le politiche e diritti degli animali sentito il Servizio Veterinario Azienda USL RM H.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 35 – Adozioni e sterilizzazioni

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Canile Sanitario e il canile ad-vitam convenzionati con il Comune di Marino, con modulistica disposta dal Servizio Veterinario della ASL RM-H.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, deve essere intesa per gli animali di sesso femminile e deve essere incentivata dall'amministrazione comunale in ogni forma.
3. All'uopo il Comune nel rispetto dell'art. 2 della Legge Regionale 34/97 si impegna a mettere a disposizione del personale del Servizio Veterinario della ASL RM-H, in forma singola o associata con altro ente, locali idonei

per l'attivazione di un ambulatorio. Nel frattempo potrebbe effettuare convenzione con ambulatorio veterinario già esistente.

4. Successivamente i cani accalappiati sul territorio comunale dovranno essere sterilizzati prima di ogni affido, adozione o trasferimento. Inoltre, viene concessa ai cittadini del Comune di Marino che hanno un reddito del gruppo familiare (ISEE) che non superi i 10.632,93 euro annui la possibilità della sterilizzazione gratuita.

Titolo V – GATTI

Art. 36 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

Art. 37- Tutela dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 38 - Compiti dell'Azienda USL RM H.

1. L'Azienda USL RM H provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi, da eseguirsi nell'ambulatorio veterinario comunale, reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 39 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL RMH e le Associazioni di volontariato animaliste.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL RM H. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio Comunale per le Politiche e Diritti degli Animali.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

4. L'accesso del gattaro/a in zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. Il competente Ufficio per le Politiche e Diritti degli Animali nel caso di controversie, concederà piena collaborazione a entrambi le parti.
5. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale del Servizio Veterinario della Azienda USL RM H e loro incaricati.

Art. 40- Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Marino che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL RM H in collaborazione con l'Ufficio per le Politiche e Diritti degli Animali, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL RM H e con l'Ufficio Comunale per le Politiche e Diritti degli Animali, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 41 - Alimentazione dei gatti.

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi per l'alimentazione dei gatti alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali, come specificato nel precedente art. 22.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

Titolo VI - CAVALLI

Art. 42 - Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2. Gli equini devono essere in possesso di documento identificativo di cui alla decisione della commissione 93/623/CE del 20/10/1993 e decisione della commissione 2000/68/CE del 22/12/1999; nel documento deve essere presente l'opzione riguardante la destinazione finale dell'equino, ossia macellazione o termodistruzione in conformità all'allegato capitolo 9 della decisione della commissione 2000/68/CE;
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta. I box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri, e comunque devono avere la possibilità di idoneo tempo di sgambamento giornaliero;
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
 - c) il Servizio Veterinario Azienda UsI RM H verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali;
 - d) durante le manifestazioni è obbligatoria la presenza di un medico veterinario privato con riconosciuta esperienza nella cura degli equini.

Titolo VII – AVIFAUNA

Art. 43 - Detenzione e tutela dell'avifauna.

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, ci si deve attenere alle seguenti disposizioni:
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in apposite aree individuate;

- è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l'Ufficio Comunale per le Politiche e Diritti degli Animali.
3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio Comunale per le Politiche e Diritti degli Animali
 4. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.

Art. 44 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, le dimensioni delle gabbie e/o voliere devono essere tali che gli uccelli abbiano libero movimento e lo spiegamento delle ali. L'ampiezza delle stesse non potrà comunque essere inferiore ad almeno 20 volte il volume dell'animale. E' possibile inoltre per le specie abituate a tale contenimento, il trespolo (psitaci e falconidi) per un breve periodo della giornata.
2. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore. Le voliere all'aperto devono comunque essere coperte nella parte esposta a nord.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
4. E' fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

- d) mantenere i volatili legati al trespolo per un periodo superiore a 3 ore;
- e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
- f) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio per le Politiche e Diritti degli Animali del Comune;
- g) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
- h) esporre volatili selvatici, con eccezione per le manifestazioni a scopo didattico tenute da organi ufficiali;
- i) il presente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

Titolo VIII – PESCI, ANFIBI E CHELOIDI

Art. 45- Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etnologiche.

Art. 46 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 20 litri d'acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 47 - Divieti.

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 46;

- b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi, lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
- d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- e) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

Art. 48 - Tutela della piccola fauna.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune di Marino tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali e le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.

5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio Comunale per le Politiche e Diritti degli Animali.

Titolo IX – ANIMALI PER AUTOCONSUMO

Art. 49 - Detenzione

1. L'allevamento per autoconsumo può insistere unicamente in terreno agricolo, nel rispetto delle norme igieniche di gestione, con un numero di animali da cortile sufficiente al bisogno del nucleo familiare presente e comunque sempre in considerazione della superficie di terreno agricolo a disposizione.
2. La detenzione di suini per autoconsumo non può superare il numero di due capi.
3. Il Comune di Marino auspica che, per quanto riguarda la macellazione, vengano applicate metodologie il meno cruenti possibili, al fine di evitare inutili sofferenze all'animale.
4. Ai sensi del D.Lgs. 336/99 l'allevamento, quindi la detenzione di animali per autoconsumo dovrà essere registrato presso l'anagrafe del Servizio Veterinario della ASL RMH il quale, previa compilazione di apposito modulo di richiesta, attribuirà il codice aziendale.
5. Nelle zone diverse da quelle agricole possono essere prese in considerazione alcune possibilità di detenzione ad uso amatoriale di animali anche da cortile, da voliera purché venga stabilita una valutazione collegiale del Servizio Veterinario USL RMH e dell'Ufficio per le Politiche e Diritti degli Animali del Comune per un eventuale parere che potrà essere revocato qualora vengano meno i requisiti originali.

Titolo X - ANIMALI ESOTICI

Art. 50 - Tutela degli animali esotici

1. Ai sensi della legge regionale n.89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio Veterinario Azienda USL RMH.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e

successive modificazioni e integrazioni; per le specie presenti nella convenzione di Washington il relativo certificato Cites.

4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell' animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l' alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune, la domanda deve essere inoltrata al Servizio Veterinario della ASL RMH.
8. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l' allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
9. In caso di cessazione dell' attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
10. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del Servizio Veterinario dell' Azienda USL RMH, sentito il parere obbligatorio della Commissione Regionale di cui all' articolo 7 della legge regionale vigente.
12. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio Veterinario dell' Azienda USL RMH accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all' allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi o incidenti alle persone.
13. La detenzione, l' allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonchè l' eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.
14. La detenzione degli animali esotici presuppone una continua sorveglianza da parte dei proprietari affinché non si verificino episodi di mancata custodia con relativa fuga degli animali che oltre a nuocere al bene degli stessi (cambiamento di ambiente improvviso in un clima non favorevole)

possa determinare una situazione in cui debba intervenire personale specializzato per la cattura degli stessi. In questo caso è evidente che le spese relative alla cattura dell'animale, alla temporanea detenzione nonché gli atti conseguenti alla mancata custodia siano a carico dei possessori.

Titolo XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - Sanzioni.

1. Chi a seguito di controllo verrà trovato sguarnito di qualsiasi mezzo atto alla raccolta delle deiezioni canine (paletta ecologica, bustina ecc...), è soggetto al pagamento di una somma da euro 40,00 fino ad un massimo di euro 60,00 per i recidivi.
2. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 350,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. Chiunque commette una violazione degli articoli 9,10,11,12,15 e 16 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
4. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
5. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza nei tempi richiesti dal competente organo ispettivo e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dall'ultimo giorno indicato come scadenza di ottemperanza, o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

6. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio Comunale per le Politiche e Diritti degli Animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 52 - Vigilanza.

Art. 52 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, la Polizia Municipale, le Guardie Zoofile, delle Associazioni di volontariato, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1979.
2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio Comunale per le politiche e diritti degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus.
4. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 53 - Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 20, 26, 29, 44, 46.

Art. 54 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.